



COMUNE DI MESOCCO

REGOLAMENTO SU ELEZIONI E VOTAZIONI

Sommario

I. Disposizioni generali	4
Art. 1 Campo di applicazione	4
Art. 2 Pubblicazione	4
Art. 3 Invio del materiale di votazione e di elezione	4
Art. 4 Sostituzione della carta di legittimazione	4
Art. 5 Sedi, giorni e orari di voto.....	4
Art. 6 Esercizio del voto	4
Art. 7 Organizzazione	5
Art. 8 Controllo delle urne	5
Art. 9 Spoglio dei voti	5
Art. 10 Verbale.....	5
Art. 11 Pubblicazione dei risultati	5
II. Elezioni	5
Art. 12 Liste dei candidati.....	5
Art. 13 Esame delle liste	6
Art. 14 Pubblicazione delle liste	6
Art. 15 Stampa e consegna delle schede.....	6
Art. 16 Validità delle schede	6
Art. 17 Proclamazione degli eletti	6
Art. 18 Incompatibilità	7
Art. 19 Nomine tacite	7
Art. 20 Elezione suppletiva	7
III. Votazioni	7
Art. 21 Messaggio.....	7
Art. 22 Maggioranza assoluta	8
IV. Iniziativa popolare	8
Art. 23 Liste per le firme	8
Art. 24 Esame e pubblicazione	8
Art. 25 Firme	8
Art. 26 Inoltro	9
Art. 27 Esame e riuscita.....	9
Art. 28 Ritiro.....	9
Art. 29 Procedura e votazione popolare	9
Art. 30 Riesame di una decisione	9
V. Referendum facoltativo	10

Art. 31	Procedura.....	10
VI.	Entrata in vigore e disposizione transitoria	10
Art. 32	Entrata in vigore, abrogazione del diritto previgente.....	10
Art. 33	Disposizioni transitorie	10

I. Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

¹ Il regolamento, disciplina entro i limiti posti dal diritto superiore, lo svolgimento e l'organizzazione delle votazioni e delle elezioni comunali, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa e di referendum in affari comunali.

² Per tutto quanto non regolato dallo Statuto comunale e dal presente regolamento si applicano per analogia le disposizioni della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni e relativa ordinanza.

Art. 2 Pubblicazione

Il Municipio pubblica per tempo all'albo pubblico e sull'organo di pubblicazione ufficiale del Comune l'oggetto della votazione ed elezione, il luogo, la data e l'orario in cui gli aventi diritto di voto possono recarsi alle urne. Queste indicazioni sono inoltre stampate su ogni carta di legittimazione.

Art. 3 Invio del materiale di votazione e di elezione

¹ Gli aventi diritto ricevono il materiale di voto comprendente la carta di legittimazione, i testi in votazione, il messaggio sugli oggetti in votazione, l'elenco dei candidati, la scheda di voto e/o elettorale e il materiale per il voto per corrispondenza.

² La lingua ufficiale è l'italiano.

³ Il materiale deve essere spedito in modo tale da essere recapitato:

- a) per le votazioni, al più presto quattro settimane e al più tardi tre settimane prima del giorno di votazione;
- b) per le elezioni, al più presto tre settimane e al più tardi dieci giorni prima del giorno dell'elezione.

Art. 4 Sostituzione della carta di legittimazione

Se un avente diritto di voto fa valere la perdita o la mancata ricezione della carta di legittimazione, va rilasciato un duplicato con la relativa menzione.

Art. 5 Sedi, giorni e orari di voto

¹ Le sedi elettorali e di voto sono Mesocco e San Bernardino.

² Il Municipio designa il luogo e l'orario in cui gli aventi diritto di voto possono esercitare il proprio diritto, tenendo conto che va permesso l'esercizio del diritto di voto all'urna almeno in un giorno precedente quello della votazione o dell'elezione.

Art. 6 Esercizio del voto

¹ Consegnando la carta di legittimazione, gli aventi diritto di voto possono deporre il proprio voto personalmente nell'urna, presso una delle sedi designate, oppure votare anticipatamente per corrispondenza.

² Il voto per corrispondenza è ammesso a partire dalla ricezione del materiale di voto.

3 Ogni scheda prima di essere deposta nell'urna deve essere timbrata sul retro, sia essa proveniente da votanti all'urna, sia da votanti per corrispondenza: le schede prive di questo timbro sono considerate nulle.

Art. 7 Organizzazione

1 Alla Cancelleria comunale competono l'organizzazione e la gestione amministrativa delle votazioni e delle elezioni.

2 Per ogni elezione o votazione il Municipio costituisce un Ufficio elettorale composto da almeno 7 cittadini aventi il diritto di voto, designando fra questi il Presidente.

3 Nel caso di elezioni il primo firmatario di ogni lista ha diritto, entro il termine di annuncio stabilito dal Municipio, a designare uno scrutatore: questi ultimi vanno ad aggiungersi a quelli designati dal Municipio, il quale, in presenza di un numero troppo elevato di membri, può ridurre quelli da lui designati. In ogni caso il numero totale di scrutatori deve essere dispari.

4 In caso di elezioni i candidati o i parenti di candidati, sino al grado d'esclusione fissato dallo Statuto comunale per i membri del Consiglio comunale, non possono fare parte dell'Ufficio elettorale.

Art. 8 Controllo delle urne

1 Presso ogni sede elettorale devono essere presenti almeno due scrutatori che sono responsabili per il regolare svolgimento delle votazioni e delle elezioni.

2 Al di fuori dagli orari di apertura dei seggi le urne devono essere tenute sotto chiave.

Art. 9 Spoglio dei voti

Lo spoglio dei voti avviene presso la casa comunale. Nessuna operazione di spoglio, voto per corrispondenza compreso, può iniziare prima della chiusura delle urne.

Art. 10 Verbale

Il risultato dello scrutinio viene messo a verbale e firmato dal presidente e dal segretario in rappresentanza dell'Ufficio elettorale.

Art. 11 Pubblicazione dei risultati

I risultati delle votazioni e delle elezioni vengono pubblicati subito all'albo pubblico, sull'organo di pubblicazione ufficiale e sul sito internet del Comune.

II. Elezioni

Art. 12 Liste dei candidati

Per le elezioni di competenza degli aventi diritto di voto come da art. 8 dello Statuto comunale si procede come segue:

- a) L'avviso con la data del termine d'inoltro delle liste verrà reso pubblico dal Municipio all'albo pubblico e sull'organo di pubblicazione ufficiale del Comune almeno quaranta giorni prima delle elezioni.

- b) Le liste ufficiali dei candidati per le elezioni devono essere consegnate alla Cancelleria comunale al più tardi venticinque giorni prima del giorno della votazione, entro le ore 17.00. La Cancelleria certifica l'avvenuta ricezione e attribuisce a ogni lista un numero progressivo nell'ordine di consegna.
- c) Le liste non possono contenere più candidati rispetto ai seggi da occupare.
- d) Le liste dei candidati devono essere firmate da almeno sei cittadini aventi diritto di voto in affari comunali, che nel contempo non possono figurare come candidati, e dalla dichiarazione scritta di accettazione da parte dei candidati.
- e) Ogni avente diritto di voto può proporre una sola lista elettorale per la stessa carica. Sono nulle le liste su cui manca la firma di un numero sufficiente di proponenti. Le liste su cui manca la firma dei candidati rendono nulla la candidatura di quest'ultimi ma non quella dei candidati che hanno apposto regolarmente la loro firma.
- f) Dopo l'inoltro delle liste le candidature non possono venire ritirate.

Art. 13 Esame delle liste

¹ La Cancelleria comunale controlla la validità delle liste inoltrate per quanto riguarda l'eleggibilità dei candidati.

² Se un avente diritto di voto figura quale candidato o proponente su più liste, la Cancelleria comunale lo invita a scegliere una sola lista entro un termine adeguato. L'avente diritto di voto viene stralciato quale proponente o candidato dalle altre liste. Se non viene dato seguito alla richiesta la Cancelleria comunale estrae a sorte la lista che viene considerata come sostenuta dal proponente, rispettivamente quella in cui deve figurare come candidato. Il suo nome viene stralciato dalle altre liste. Se al termine dell'operazione di rettifica una lista non presenta candidati oppure presenta un numero insufficiente di proponenti è dichiarata nulla.

Art. 14 Pubblicazione delle liste

¹ La copia delle liste valide sarà esposta all'albo pubblico e sull'organo di pubblicazione ufficiale del Comune al più tardi cinque giorni dopo l'inoltro.

² La Cancelleria comunale compila un elenco dei candidati, da allegare al materiale di voto, secondo l'ordine d'inoltro delle liste. In calce all'elenco va menzionato che sono validi solo i voti dati ai candidati annunciati .

Art. 15 Stampa e consegna delle schede

Agli aventi diritto di voto viene consegnata una scheda ufficiale con delle linee numerate corrispondenti al numero dei seggi da occupare, nelle quali inserire a mano il nome e il cognome dei candidati.

Art. 16 Validità delle schede

¹ Sono nulli i suffragi dati a persone non eleggibili o a persone già figuranti nella stessa scheda (cumulazione). Sono nulli pure i suffragi di incerta attribuzione o quelli dati a persone che non sono state validamente proposte come candidati. In questi casi, i nomi vanno stralciati dalle schede da parte dell'Ufficio elettorale.

² Le relative schede sono da considerare valide se, dopo cancellazione, contengono il nome di almeno un candidato validamente proposto.

Art. 17 Proclamazione degli eletti

¹ Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità decide la sorte.

² L'estrazione a sorte deve avvenire, salvo rinuncia, alla presenza dei candidati che hanno ottenuto l'uguale numero di voti. L'organizzazione del sorteggio è di competenza dell'Ufficio elettorale.

³ A conclusione dello scrutinio l'Ufficio elettorale deve controllare se ci sono motivi di esclusione o di incompatibilità alla nomina degli eletti, tenendo conto che in caso di incompatibilità con Autorità o impiegati in carica, questi hanno la precedenza.

⁴ In seguito l'Ufficio elettorale procede alla proclamazione degli eletti.

Art. 18 Incompatibilità

¹ In caso di incompatibilità è escluso il candidato che ha ottenuto meno voti.

² Se a nomina avvenuta degli eletti volessero o dovessero, per motivi di esclusione o di incompatibilità sia di carica, come nei confronti degli impiegati comunali, ritirarsi, subentrano al loro posto i candidati ufficiali che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 19 Nomine tacite

¹ Se nel complesso le liste presentate non contengono un numero di candidati superiore a quello da eleggersi, il Municipio dichiara la nomina tacita mediante avviso pubblicato sull'organo di pubblicazione ufficiale del Comune.

² Se il numero dei candidati di tutte le liste non raggiunge quello dei mandati da assegnare, per i seggi restanti si procede, come a disposizioni del presente regolamento, ad un'elezione complementare.

Art. 20 Elezione suppletiva

¹ Se un posto diventa vacante prima dello scadere del periodo di carica l'autorità competente indice entro due mesi un'elezione suppletiva per il periodo di carica rimanente.

² L'elezione suppletiva avviene:

Per il Municipio e Consiglio scolastico: se il seggio rimane vacante per più di sei mesi

Per il Consiglio comunale: il candidato non eletto che ha raggiunto il maggior numero di voti subentra al posto del consigliere uscente.

Se non ci sono più subentranti, verrà indetta un'elezione complementare unicamente se la vacanza dura più di sei mesi

Per la Commissione di gestione e revisione

Il Consiglio comunale nomina un nuovo membro.

³ Per l'elezione suppletiva valgono le disposizioni delle elezioni ordinarie. L'entrata in carica segue immediatamente la nomina.

III. Votazioni

Art. 21 Messaggio

¹ Il messaggio contiene la proposta motivata del Consiglio comunale.

² Nella motivazione devono essere riportate anche le obiezioni sollevate da un'importante minoranza del Consiglio comunale.

³ In caso di iniziativa e referendum si deve tenere conto delle opinioni principali dei promotori.

Art. 22 Maggioranza assoluta

¹ Una proposta in votazione è accolta se il numero dei sì supera quello dei no. Suffragi in bianco e nulli non vengono considerati.

² In caso di parità la proposta è respinta.

³ Se il testo in votazione permette di accettare due proposte alternative ed entrambi ottengono più sì rispetto a no, è determinante il risultato concernente la domanda sussidiaria.

IV. Iniziativa popolare

Art. 23 Liste per le firme

L'iniziativa avviene tramite la raccolta di firme su delle liste appositamente concepite.

Ogni lista deve indicare:

- a) il titolo e il testo completo della domanda di iniziativa;
- b) la data in cui la Cancelleria comunale ha pubblicato all'albo pubblico il deposito dell'iniziativa;
- c) una clausola di ritiro incondizionata;
- d) il nome e l'indirizzo di almeno tre aventi diritto di voto che costituiscono il Comitato d'iniziativa;
- e) l'avvertenza secondo cui è punibile chiunque, senza diritto, firmi una domanda di iniziativa o alteri il risultato di una raccolta di firme per un'iniziativa popolare (art. 282 CP) o si renda colpevole di corruzione attiva o passiva nell'ambito della medesima (art. 281 CP).

Art. 24 Esame e pubblicazione

¹ Prima della raccolta delle firme, il Comitato di iniziativa inoltra la lista per le firme alla Cancelleria comunale per l'esame preliminare formale con l'indicazione della persona di contatto per il Comitato di iniziativa.

² Se il titolo dell'iniziativa o la forma della lista per le firme non è conforme alle prescrizioni legali, il Municipio decide le modifiche necessarie dopo aver sentito il comitato d'iniziativa.

³ La Cancelleria pubblica il titolo, il testo e il nome dei promotori all'albo pubblico e sull'organo di pubblicazione ufficiale del Comune e ne dà comunicazione al Comitato di iniziativa.

Art. 25 Firme

¹ L'avente diritto di voto deve apporre a mano in modo leggibile il proprio nome e cognome e la data di nascita sulle liste delle firme e aggiungere la firma autografa.

² Su richiesta l'avente diritto di voto deve fornire tutti gli ulteriori dati necessari all'accertamento della sua identità come i nomi e l'indirizzo.

³ L'avente diritto di voto può firmare l'iniziativa una volta soltanto.

Art. 26 Inoltro

- ¹ Le liste sono da inoltrare in blocco alla Cancelleria comunale entro tre mesi dalla pubblicazione del deposito dell'iniziativa all'albo pubblico. La Cancelleria ne certifica la consegna.
- ² Con l'inoltro dell'iniziativa termina la raccolta delle firme.
- ³ Le liste per le firme inoltrate non vengono restituite e non possono essere consultate.

Art. 27 Esame e riuscita

- ¹ La Cancelleria comunale esamina se le liste per le firme corrispondono a quella depositata, se sono state inoltrate entro il termine e se soddisfano le prescrizioni formali. Essa accerta il diritto di voto dei firmatari e il numero totale delle firme valide.
- ² Il Municipio decide sulla riuscita dell'iniziativa e ne dà comunicazione al Comitato d'iniziativa e pubblica la decisione all'albo pubblico e sull'organo di pubblicazione ufficiale del Comune.

Art. 28 Ritiro

Ogni iniziativa può essere ritirata dal Comitato di iniziativa. La dichiarazione di ritiro è vincolante se è firmata da almeno due membri del Comitato di iniziativa.

Art. 29 Procedura e votazione popolare

- ¹ La domanda di iniziativa concernente un progetto elaborato è presentata al Consiglio comunale per il dibattito preliminare.
- ² L'iniziativa va sottoposta alla votazione popolare entro un anno e mezzo dall'inoltro, con un messaggio ed eventualmente un controprogetto del Consiglio comunale.
- ³ Se la domanda di iniziativa concerne una proposta generica e il Consiglio comunale l'accetta, la votazione popolare sul testo generico non ha luogo. Se il Consiglio comunale non accetta l'iniziativa, la proposta generica deve essere sottoposta alla votazione popolare entro un anno e mezzo dall'inoltro, unitamente ad un messaggio ed eventualmente ad un controprogetto del Consiglio comunale.
- ⁴ Se gli aventi diritto di voto, rispettivamente il Consiglio comunale, hanno accettato un'iniziativa concernente una proposta generica, il Municipio elabora un progetto dettagliato e lo sottopone al Consiglio comunale per il dibattito preliminare. Il progetto dettagliato deve essere sottoposto a votazione popolare entro un anno e mezzo dall'accettazione dell'iniziativa generica, con un messaggio.
- ⁵ Se in votazione popolare vengono accettati sia l'iniziativa popolare che un eventuale controprogetto, è determinante il risultato concernente la domanda sussidiaria.

Art. 30 Riesame di una decisione

Se la domanda di iniziativa concerne il riesame di una decisione popolare in vigore da meno di un anno, viene indetta prima la votazione sulla domanda di riesame. Il termine di un anno e mezzo per evadere la domanda di iniziativa decorre in questo caso, dal giorno in cui il popolo ha accettato la domanda di riesame.

V. Referendum facoltativo

Art. 31 Procedura

Per la procedura di referendum, valgono per analogia gli art. 25 e 27 del presente regolamento. Per il resto valgono per analogia le norme del diritto cantonale.

VI. Entrata in vigore e disposizione transitoria

Art. 32 Entrata in vigore, abrogazione del diritto previgente

¹ Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

² Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento di gestione dell'Assemblea comunale e della procedura per le votazioni e le nomine del 12 aprile 1984.

Art. 33 Disposizioni transitorie

Iniziative o referendum facoltativi inoltrati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono trattati e evasi in base alle disposizioni dello Statuto comunale del 18 maggio 1999.

Così deciso dall'Assemblea comunale del 20 agosto 2014